

COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia

Verbale n. 8 del 4 Maggio 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Ricevuta in data 28.04.2022 la proposta deliberazione di Giunta Comunale inerente il “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024” e richiesta di parere ai sensi dell’art. 239 d.lgs. 267/2000

PREMESSO

che non è stato chiarito se trattasi di variazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 inserito nel DUP 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale in data 30.04.2022 e su cui il Revisore si è già espresso con parere del 4 Aprile 2022 (ed a cui si rinvia in assenza di variazioni del medesimo;

RICHIAMATO

in ipotesi di variazione del PTFP 2022, quanto già comunicato all’Ente con verbale n. 4 del 20.12.2021, di seguito nuovamente riportato, in particolare:

- che con Dm 29 agosto 2018, è stato modificando il punto 8.2 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011; il predetto punto 8.2 è dedicato agli atti di programmazione degli enti di maggiori dimensioni e chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup.

La modifica apportata al DUP con Dm 29.08.2018 si spinge oltre, precisando che:

- se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i documenti devono (non è più una facoltà/opzione) essere inseriti nel Dup e devono essere deliberati insieme ad esso (è il caso del piano triennale fabbisogni del personale)¹.
- che la programmazione del piano triennale fabbisogni del personale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (delibera di approvazione del DUP) non ritengo possa poi esser variata con deliberazione di Giunta salvo qualora trattasi di variazioni per ipotesi previste dall’art. 175 comma 5-bis, lettera c), TUEL “*“variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente”*

che in difetto di legittimità di deliberazione (di G.C. anziché di C.C.) gli effetti si estendono ai successivi atti rendendoli nulli/annullabili;

¹ Solo nel caso in cui:

- la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti antecedenti a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente dal documento unico, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente;

- la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti successivi a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente nella nota di aggiornamento al Dup.

VISTA E RICHIAMATA

la deliberazione n. 149/2016/PAR Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Puglia che sin dal 2016, ossia ben prima della vincolante variazione del punto 8.2 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, in riscontro di un quesito posto da un Comune sulla *“possibilità di procedere nel corso dell’anno ad una variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale nonché dell’elenco degli incarichi annuali con conseguente variazione del bilancio 2016-2018 ed aggiornamento del DUP 2016-2018”*, già si esprimeva nei termini di seguito riportati:

“Ad avviso del Collegio, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l’elaborazione del documento unico di programmazione.”

“La Sezione, ... , ritiene che sia compatibile con eventuali nuove attività o esigenze finanziarie sorte in corso di esercizio l’eventuale aggiornamento del DUP da predisporre, nel rispetto della normativa vigente, mediante il ricorso alla nota di aggiornamento che deve essere presentata al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell’esercizio in corso.”

“L’eventuale procedura di aggiornamento del DUP si inserisce, quindi, nell’ambito del nuovo ciclo programmatorio delineato dal legislatore con l’introduzione della nuova normativa in materia di armonizzazione contabile”

TUTTO CIO’ PREMESSO

Nel caso in cui siano state apportate modifiche al PTFP 2022-2024 inserito nel DUP 2022-2024 si richiede ai fini dell’espressione del parere:

- proposta di deliberazione con evidenza delle sole variazioni da apportare al PTFP 2022-2024;
- contestuale variazione del DUP 2022-2024 (e bilancio di previsione 2022-2024 nel caso in cui la variazione del PTFP 2022-2024 abbia riflessi sulle previsione di spesa);
- ed infine nuovo passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione delle variazioni apportate al DUP con le modalità previste dai vigenti e richiamati principi contabili.

Qualora fossero variazioni di esclusiva competenza di Giunta, ossia che non comportano variazioni di bilancio 2022-2024 e/o DUP 2022-2024 il parere del revisore non è dovuto.

In assenza di variazioni del PTFP 2022-2024 la proposta di deliberazione a mio avviso è atto non previsto dalla vigente normativa ed in ogni caso non necessita di parere in quanto già espresso il 4 Aprile 2022 (parere allegato al verbale n. 3 del 4.04.2022).

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Guido Ghisi